



ALLEGATO E alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il sottoscritto **ANDREA TREU** nato a **VICENZA** prov. **VI** il **19/04/1957** e residente in **VIA GIOBERTI N.45** nel Comune di **VICENZA** prov. **VI** CAP **36100**, tel. **0444/341239** fax **0444/341239**, email **andreatreu@ripaengineering.it** in qualità di **Professionista Incaricato** della necessità di valutazione di incidenza delle Fonderie PAVINATO spa, localizzate nel Comune di Thiene (VI),

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° **1400** del **29 agosto 2017** al punto 23 ai punti **ai sensi dell'art.6 (3) della Direttiva 92/43/CE in quanto non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti delle rete Natura 2000.**

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:

**RELAZIONE ALLEGATA alla DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI AVVIO DELLA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Creazzo, 25 febbraio 2019

IL DICHIARANTE

ALLEGATO E alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017

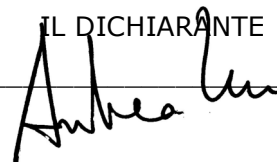
Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

Creazzo, 25 febbraio 2019

IL DICHIARANTE



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati -con modalità cartacee e informatizzate -per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. Il Titolare del trattamento è:, con sede in

*....., Via
..... n., CAP*

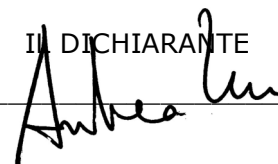
Il Responsabile del trattamento è:, con sede in

*....., Via
..... n., CAP*

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Creazzo, 25 febbraio 2019

IL DICHIARANTE





COMUNE DI THIENE
PROVINCIA DI VICENZA
REGIONE VENETO



FUSIONE E PRESSOFUSIONE DI METALLI NON
FERROSI - FONDERIA PAVINATO S.P.A.
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.

TITOLO ELABORATO:

**RELAZIONE ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE
DI NON NECESSITA' DI AVVIO DELLA PROCEDURA
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE**

COMMITTENTE:



Pressofusione alluminio e zama dal 1947

Via Dell'Informatica n° 4/6/8 - 36016 Thiene (VI)

Tel. 0445.361594 - Fax 0445.382015

Email: info@pavinato.it - P.IVA 00520120247

DATA:

MARZO 2019

SCALA:

GRUPPO DI LAVORO:



Engineering s.r.l.

piazza del Comune, 14
36051 CREAZZO (VI)
tel. 0444/341239 - fax 0444/340932
email: ripaeng@tin.it

Dott.
Andrea TREU



Ordine degli Architetti
Planificatori, Paesaggisti e
Conservatori Provincia di Vicenza

ANDREA
TREU
n° 1517

Dott. Geologo
Michele VINCENZI



Dott.ssa
Diletta GALVANIN

**RELAZIONE ALLEGATA alla
DICHIARAZIONE DI NON NECESSITA' DI AVVIO DELLA
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

1. PREMESSA.....	2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
2.1. Normativa Nazionale.....	3
2.1. Normativa Regionale.....	4
3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	8
4. LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO.....	10
4.1. Inquadramento negli strumenti di pianificazione e programmazione	12
4.1.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza.....	12
4.1.2. Piano degli Interventi del Comune di Thiene	21
5. AMBIENTE NATURALE E RAPPORTO CON I SITI NATURA 2000.....	22
5.1. Rapporto con i Siti Natura 2000.....	24
6. CONCLUSIONI	26

1. PREMESSA

Le Fonderie Pavinato Spa, con sede legale ed operativa in via dell'Informatica 4-6-8 a Thiene (VI), svolgono attività di fusione e trasformazione di metalli non ferrosi (alluminio e zama) con una capacità di fusione superiore alle 50 t/giorno.

La Ditta è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n.4/2012 rilasciata dalla Provincia di Vicenza con prot. n. 76999 del 15 ottobre 2012, rinnovata in data 12/06/2017 (rif. 2017-PRVICLE-0041630(0)).

A seguito della crescente domanda di mercato, la Ditta intende apportare delle modifiche all'impianto esistente in termini di aumento della capacità produttiva. Per tale motivo, come previsto dall'art. 6, comma 6, lettera b) del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la conformazione dell'installazione con le modifiche che si intendono apportare deve essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale).

All'interno di tale procedimento è inoltre prevista la Valutazione di INCidenza Ambientale (VINCA) per la quale è stata redatta la presente relazione.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Valutazione d'Incidenza Ambientale è stata introdotta dalla Direttiva Europea 92/43/CEE (Direttiva Habitat), con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti facenti parte della rete Natura 2000, rete che rappresenta il principale strumento per la tutela della biodiversità in base alla sottoscrizione della Convenzione internazionale di Rio de Janeiro.

Era stata preceduta da un'altra importante direttiva, la 79/409/CEE "Uccelli", concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Sono seguite poi la Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, riguardante la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

2.1. Normativa Nazionale

A livello nazionale, in ordine cronologico inverso, si hanno:

- D.Lgs. 7 Luglio 2011, n. 121 (pdf - 174 kb) - Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. G.U. n.177 del 1/8/2011;
- D.M. 25 marzo 2005 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) (pdf - 33 kb) - Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC). G.U., serie generale, n. 155 del 6 luglio 2005;
- D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (pdf - 55 kb) - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. G.U., serie generale, n. 124 del 30 maggio 2003;
- Legge 3 ottobre 2002, n. 221 (pdf - 70 kb) - Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. G.U., serie generale, n. 239 del 11 ottobre 2002;
- D.M. 3 settembre 2002 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) (pdf - 108 kb) - Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000. G.U., serie generale, n. 224 del 24 settembre 2002;

- D.M. 3 aprile 2000 (Ministero dell'Ambiente) (pdf - 380 kb) - Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- D.M. 20 gennaio 1999 (Ministero dell'Ambiente) (pdf - 74 kb) - Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE. GU, serie generale, n. 23 del 9 febbraio 1999. (Riporta gli elenchi di habitat e specie aggiornati dopo l'accesso nell'Unione di alcuni nuovi Stati);
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (pdf - 48 kb) - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Supplemento ordinario n.219/L alla G.U., serie generale, n.248 del 23 ottobre 1997;
- Legge 11 febbraio 1992, n.157 (pdf - 88kb) - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. G.U., serie generale, n. 46 del 25 febbraio 1992.

2.1. Normativa Regionale

A livello regionale, si parte dalla D.G.R. n° 1662 del 22.06.2001 avente per oggetto: *Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, D.M. 3 aprile 2000. Atti di indirizzo*, per arrivare alla recente D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017- *Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative*.

La DGR n. 1400/2017 comprende i seguenti allegati:

- Allegato A - Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee;
- Allegato B - Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
- Allegato C - Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/Cee;
- Allegato D - Elenco dei "Siti ricadenti interamente o parzialmente in un'area naturale protetta nazionale o regionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394"
- Allegato E - Modello per la dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di valutazione di incidenza;

Allegato F - Modello di dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale;

Allegato G - Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

In particolare, nell'Allegato A il punto 2.2 riporta:

**2.2 PIANI, PROGETTI E INTERVENTI CHE NON DETERMINANO INCIDENZE
NEGATIVE SIGNIFICATIVE SUI SITI RETE NATURA 2000 E PER I QUALI NON È
NECESSARIA LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell'incidenza è necessaria per "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione" dei siti della rete Natura 2000 "ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti" tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

Conseguentemente la valutazione di incidenza non è necessaria, oltre che nei casi per i quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;*
- b) piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati:*
 - 1. progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;*
 - 2. modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;*
 - 3. modifiche allo strumento urbanistico in attuazione della cosiddetta "Variante Verde", ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. "7 – Varianti verdi" della L.R. 04/2015, per la riclassificazione di aree edificabili;*
 - 4. rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;*
 - 5. rinnovo di autorizzazioni e concessioni, che non comportino modifiche sostanziali, di opere realizzate prima del 24 ottobre 1997, data di entrata in vigore del DPR n. 357/1997;*
 - 6. progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, anche con modifica della destinazione d'uso, purché non comportino aumento di superficie occupata al suolo o di volumetria;*
 - 7. piani, progetti, interventi finalizzati all'individuazione e abbattimento delle barriere architettoniche su edifici e strutture esistenti, senza aumento di superficie occupata al suolo;*
 - 8. piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di*

- incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;*
- 9. interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali, con esclusione degli interventi su contesti di parchi o boschi naturali o su altri elementi naturali autoctoni o storici;*
 - 10. progetti o interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti da linee guida, che ne definiscono l'esecuzione e la realizzazione, sottoposte con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza;*
 - 11. programmi e progetti di ricerca o monitoraggio su habitat e specie di interesse comunitario effettuati senza l'uso di mezzi o veicoli motorizzati all'interno degli habitat terrestri, senza mezzi invasivi o che prevedano l'uccisione di esemplari e, per quanto riguarda le specie, previa autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;*
 - 12. piani e programmi finanziari che non prevedono la precisa e puntuale localizzazione territoriale delle misure e delle azioni, fermo restando che la procedura si applica a tutti i piani, progetti e interventi che da tali programmi derivino;*
 - 13. installazione di impianti fotovoltaici o solari termici aderenti o integrati e localizzati sugli edifici esistenti o loro pertinenze, in assenza di nuova occupazione di suolo;*
 - 14. interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, in assenza di nuova occupazione di suolo;*
 - 15. installazione di impianti per la produzione di energia elettrica o termica esclusivamente da fonti rinnovabili in edifici o aree di pertinenza degli stessi;*
 - 16. pratiche agricole e colturali ricorrenti su aree già coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali eventualmente presenti in loco, quali siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc., ne aumenti delle superfici precedentemente già interessate dalle succitate pratiche agricole e colturali;*
 - 17. miglioramento e ripristino dei prati o dei prati-pascolo mediante il taglio delle piante infestanti e di quelle arboree ed arbustive di crescita spontanea, costituenti formazione vegetale non ancora classificabile come "bosco", effettuato al di fuori del periodo riproduttivo delle specie presenti nell'area;*
 - 18. interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche significative di tracciato o di ubicazione, che non interessino habitat o habitat di specie, che non necessitino per la loro esecuzione dell'apertura di nuove piste, strade e sentieri e che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi quali scavi e sbancamenti;*
 - 19. interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque;*
 - 20. interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi della normativa vigente;*

21. opere di scavo e reinterro limitatamente all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee poste esclusivamente e limitatamente in corrispondenza della viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro e senza l'occupazione di suolo naturale al di fuori di tale viabilità esistente e che non interessino habitat o habitat di specie;
22. manifestazioni podistiche e ciclistiche e altre manifestazioni sportive, purché con l'utilizzo esclusivamente di strade o piste o aree attrezzate esistenti;
23. piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Per modifiche non sostanziali o non significative, di cui al precedente elenco puntato, si intendono quelle modifiche che non comportano il cambiamento dell'area direttamente interessata dal piano, progetto o intervento, l'aumento dei consumi (energetici, idrici e di materie prime), l'attivazione di nuove fonti di emissioni (aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti), la determinazione di nuovi fattori di cui all'allegato B, già oggetto di valutazione, e quelle modifiche che costituiscono mera attuazione di prescrizioni impartite dall'autorità competente per la valutazione di incidenza e contenute nell'atto di autorizzazione.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., la valutazione di incidenza non si applica ai programmi i cui eventuali elaborati e strumenti normativi e cartografici non determinano effetti misurabili sul territorio, ricomprendendo in questi anche gli accordi di programma e i protocolli di intesa, fermo restando, invece, che la procedura per la valutazione di incidenza si applica a piani, progetti e interventi che da tali programmi derivano.

In tutte le ipotesi sopra illustrate per le quali non è necessaria la valutazione di incidenza, il proponente di piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve essere presentata, pena improcedibilità e conseguente archiviazione dell'istanza, una "relazione tecnica" finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto, l'intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000 considerati.

La "relazione tecnica" dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:

1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;
2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;
3. verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata;
4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3;

Allegato E e relativa "relazione tecnica" non necessitano di specifiche professionalità per la loro redazione fatto salvo che, trattandosi di un'autocertificazione redatta ai sensi de D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., il dichiarante, è soggetto alle sanzioni previste per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76 del medesimo decreto.

3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Dal 1947 le Fonderie Pavinato Spa svolgono l'attività di trasformazione di materia prima (leghe di alluminio e zama) in prodotti semilavorati o finiti pronti per il montaggio o l'utilizzo da parte dei vari clienti. I clienti forniscono quindi in prestito d'uso gratuito gli stampi alle Fonderie Pavinato Spa per la produzione degli articoli richiesti.

Attualmente l'attività è svolta su due turni per un totale di 15 ore di produzione dal lunedì al venerdì per 215 giorni/anno. Sono infatti previsti due periodi di chiusura all'anno (agosto e dicembre) durante i quali si procede anche alla fermata dei forni fusori e alla loro manutenzione.

Sulla base delle attrezzature presenti e della capacità produttiva oraria, l'attuale capacità produttiva¹ della Ditta è evidenziata nella Tabella seguente.

Tabella 1: Capacità produttiva

Ton. Pressa	Nr presse	Peso Max Stampata Kg	Stampate /ora	Kg/ora	Kg/ora totali x n° presse	Kg/Giorno (15 ore)
200	4	1	120	120	480	7.200
300	9	1,5	105	158	1.418	21.263
400	4	2	85	170	680	10.200
500	1	2,6	66	172	172	2.574
600	1	4,5	40	180	180	2.700
900	1	7,5	30	225	225	3.375
1000	1	12,5	25	313	313	4.688
Tot Camera Fredda	21				3.467	51.999
100	1	0,3	180	54	54	810
125	1	0,65	170	110,5	111	1.658
Tot Camera calda	2				165	2.468
Totale	23				3.631	54.467

¹ cfr. circolare interpretativa del 13 Luglio 2004 del MATTM in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento che, con riferimento alla capacità produttiva, riporta "in caso di sequenzialità, per le produzioni che prevedano solo fasi in serie si considera il dato di potenzialità in uscita dell'ultimo stadio del processo".

Attraverso il processo produttivo della fonderia è possibile ottenere una serie di prodotti finiti, con caratteristiche fisiche, metallurgiche e dimensionali ben definite, colando il metallo allo stato liquido in opportune forme.

A seguito della fusione dei metalli, la lega fusa viene colata in una forma metallica (lo stampo) precedentemente preparata e, a seguito del raffreddamento, si ottiene il getto finale che viene generalmente destinato ad ulteriori operazioni di finitura.

Quest'ultima operazione non viene più svolta come in passato nello stabilimento di via dell'Informatica, ma in un'altra sede di proprietà della Ditta.

Di seguito vengono elencate le diverse fasi del ciclo produttivo:

Fase 0 : Accettazione delle materie prime

FASE 1 - Preparazione delle cariche

FASE 2 - Fusione del metallo

FASE 3 - Trattamento del metallo

FASE 4 - Mantenimento del metallo allo stato liquido

FASE 5A – Attrezzaggio dello stampo

FASE 5B – Riscaldamento stampo

FASE 5 - Applicazione del distaccante e raffreddamento dello stampo

FASE 5C – Riutilizzo distaccante (disoleatore)

FASE 5D – Trattamento acque (evaporatore)

FASE 6 - Colata (stampaggio)

FASE 6A - Raffreddamento acque

FASE 7 - Estrazione del getto ed avvio a finitura

4. LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto della Ditta Fonderie PAVINATO S.p.A. - via dell'Informatica, 4/6/8 – 36016 Thiene (VI) ha la propria sede nella zona industriale di Molina di Malo, situata tra Thiene, Malo e Villaverla, non lontano dal casello autostradale di Thiene-Schio dell'autostrada A31.

Figura 1: Ubicazione dell'impianto su cartografia stradale (Opentopomap).

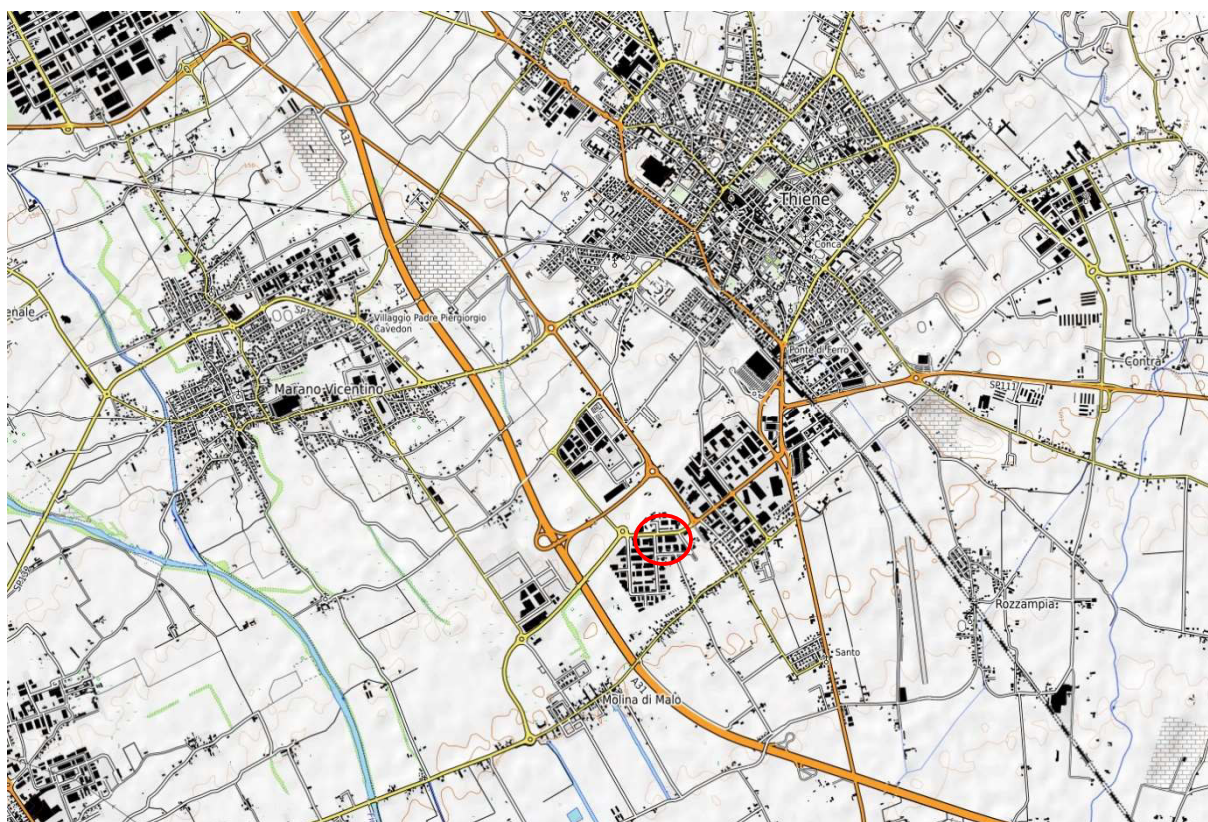
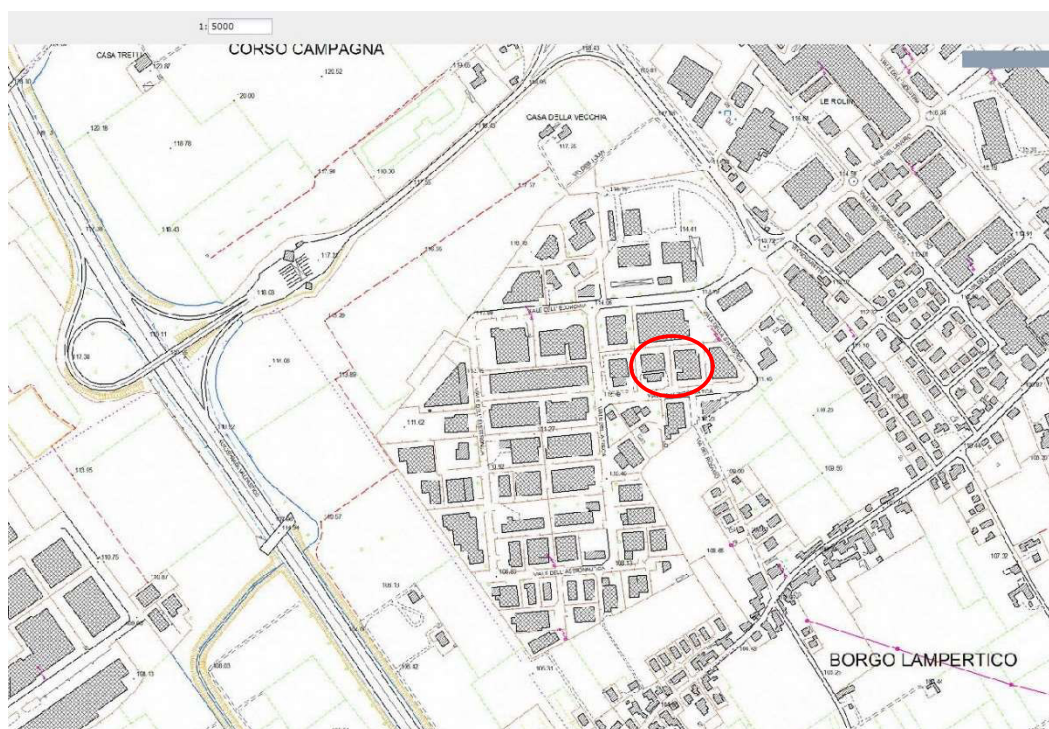


Figura 2: Vista aerea dell'area.



Figura 3: Ubicazione dell'impianto su CTR.



La superficie topografica dell'area appare uniforme e non sono presenti rilievi e/o avvallamenti. La quota assoluta del piano campagna è pari a circa 112 m s.l.m.

4.1. Inquadramento negli strumenti di pianificazione e programmazione

4.1.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza

In seguito all'entrata in vigore della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, la Provincia di Vicenza ha rielaborato il proprio strumento urbanistico, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), che è stato approvato con deliberazione di Giunta della Regione Veneto n. 708 del 02 maggio 2012.

Dall'esame delle Tavole del Piano (delle quali si riporta un estratto nelle pagine seguenti), emergono le seguenti considerazioni:

Tavola 1.1.A - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale: si rileva come l'area non ricada in ambiti vincolati.

Figura 4: Estratto della Tavola 1.1.A - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale.

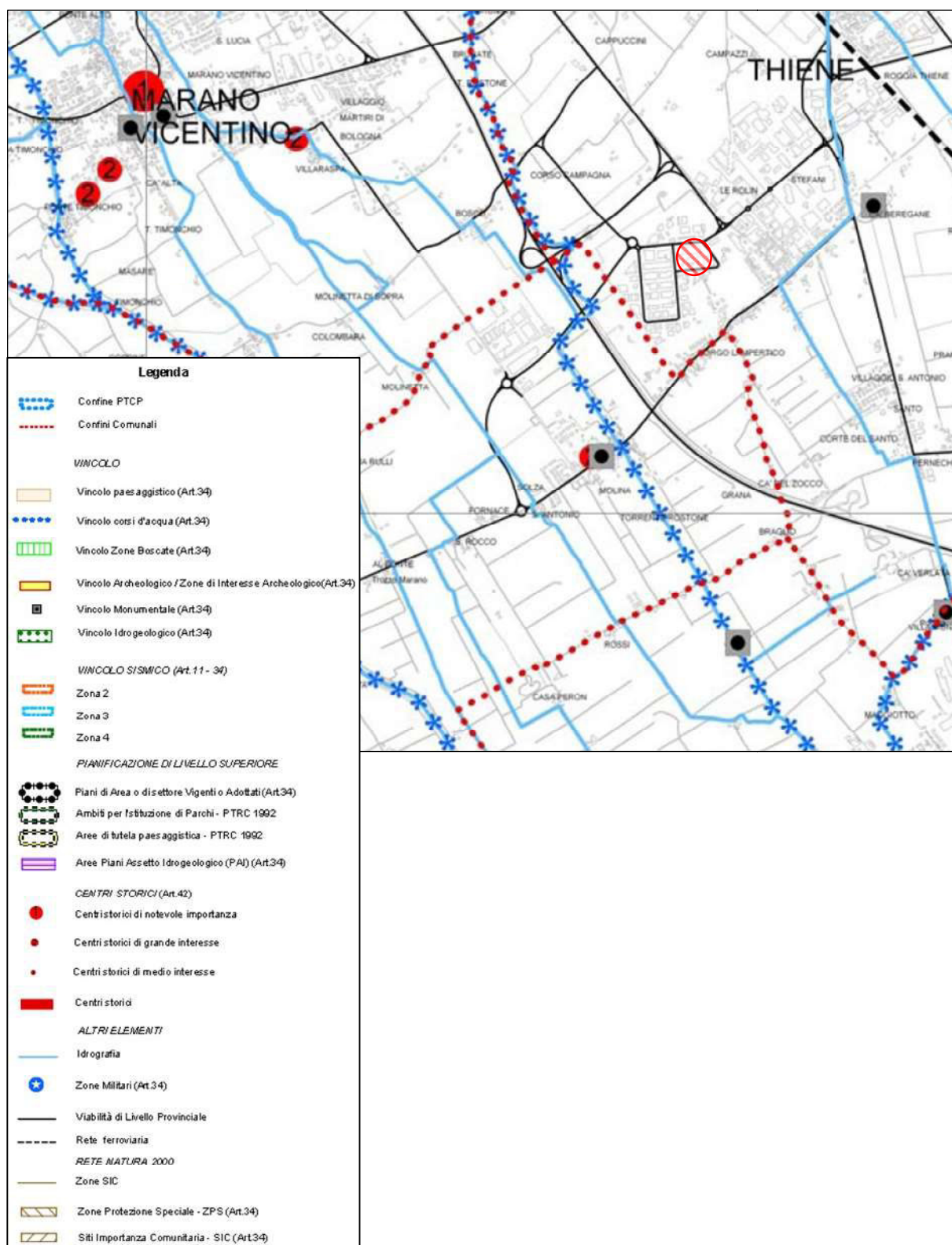


Tavola 2.1.A - Carta della Fragilità, definita in base alla pericolosità idraulica e geologica ed al rischio idraulico: si rileva che l'area non rientra tra quelle considerate a rischio idraulico, ma ricade nell'ampia area definita "Acquiferi inquinati", per le quali l'Art.10 delle Norme dispone:

ART. 10 - CARTA DELLE FRAGILITÀ PTCP

2. DIRETTIVE SULLE FRAGILITÀ AMBIENTALI.

I Comuni in sede di redazione dei PRC:

- a. Analizzano e approfondiscono l'individuazione degli elementi di fragilità del territorio indicati nella Carta delle Fragilità del PTCP che contiene l'individuazione degli elementi che costituiscono potenziale situazione di criticità dell'ambiente fisico, suddivisi secondo criteri geomorfologici ed ambientali tesi ad individuare situazioni di criticità attive e quiescenti, volendo in questo senso fornire nel contempo un dato storico strettamente legato ai concetti di pericolosità degli elementi stessi.*
 - b. perimetrano puntualmente tali elementi e li rappresentano con la apposita grafia con cui sono indicate le aree e gli elementi che, in base ai dati raccolti, costituiscono potenziale pericolo per eventuali interventi edificatori, oppure individuano situazioni puntuali da approfondire ed esaminare ai fini urbanistici ed edificatori.*
 - c. approfondiscono la conoscenza di tali elementi rappresentati nel piano alla scala di dettaglio comunale, con opportune valutazioni geologiche, geomorfologiche ed ambientali, individuando le eventuali aree di influenza degli elementi considerati, allo scopo di pervenire ad una efficace e sicura pianificazione dei propri interventi.*
 - d. elaborano la carta delle fragilità del PAT individuando le aree di territorio inidonee, idonee a condizioni e idonee ai fini della trasformazione urbanistica ed edificabilità dei suoli, coerentemente agli elementi riportati nel quadro conoscitivo.*
- 3. Le norme tecniche di attuazione dei PRC prevedono delle opportune limitazioni circa la non trasformabilità, delle aree ricadenti all'interno delle suddette aree di influenza e/o della loro trasformabilità a condizione previa specifiche analisi e studi di compatibilità sotto il profilo idraulico, idrogeologico, geologico ed ambientale, nonché delle indagini puntuali (geognostiche ed idrogeologiche) sufficientemente estese in funzione dell'entità dell'intervento e dell'impatto prodotto sulle condizioni naturali del sito.*
- 4. In caso di acquisizione di nuovi elementi di fragilità e/o criticità, il dato dovrà essere trasmesso in formato file shape secondo le specifiche richieste per l'aggiornamento del quadro conoscitivo del PTCP.*

Figura 5: Estratto della Tavola 2.1.A - Carta della Fragilità.

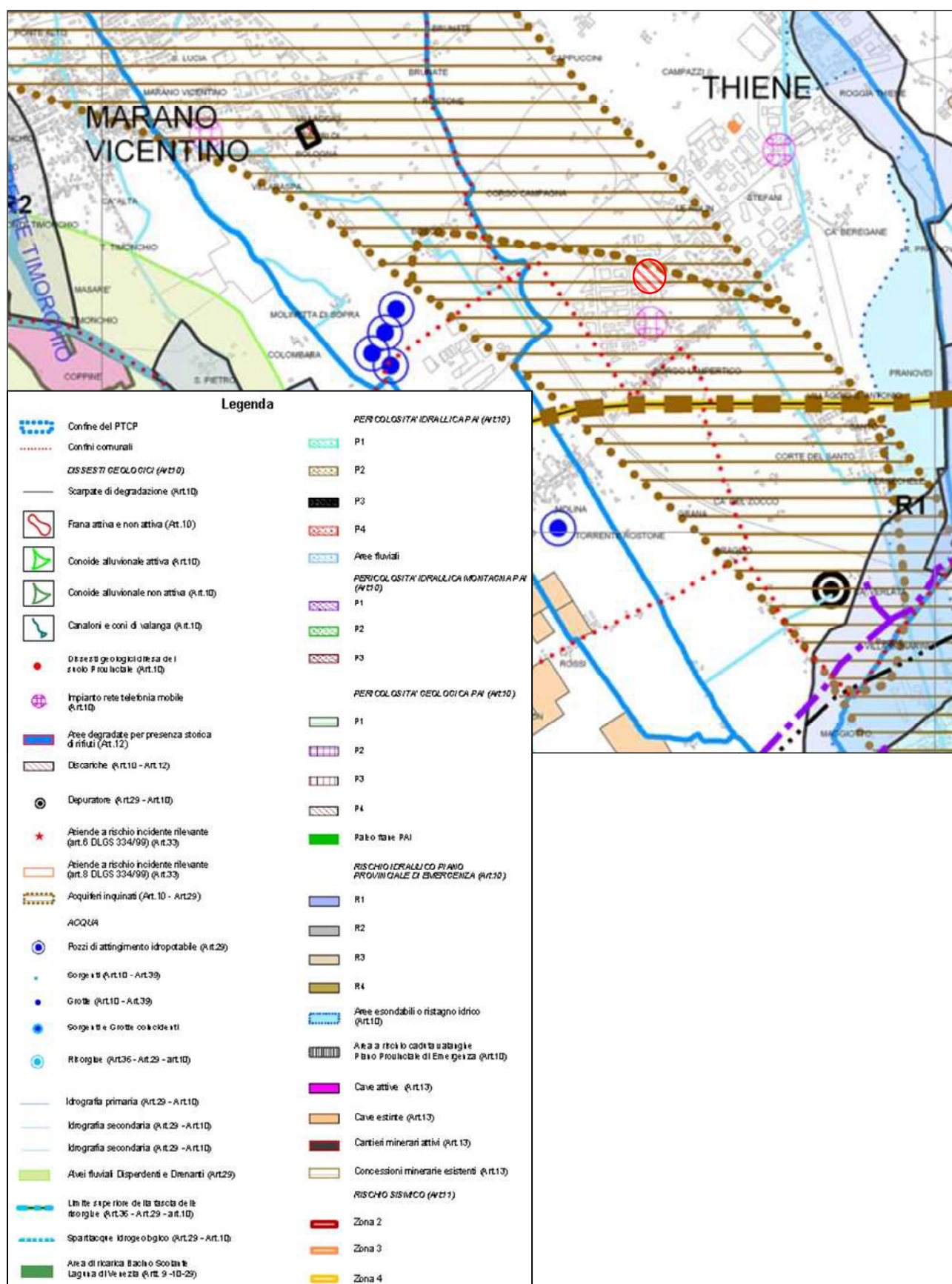


Tavola 3.1.A - Carta del Sistema Ambientale: illustra gli ambiti di tutela per la realizzazione di parchi e riserve naturali e le aree ad alta naturalità già sottoposte o da sottoporre a regime di protezione, oltre ai corridoi ecologici principali e secondari, ai siti di importanza comunitaria ed alle aree di rinaturalizzazione. L'area in cui sorge l'impianto è classificata tra le **Aree agropolitane**, per le quali l'Art.24 delle Norme dispone:

ART. 24 - AREE AGROPOLITANE

1. DIRETTIVA. Nell'ambito delle aree agropolitane i Comuni, in sede di PRC, individuano azioni volte a garantire la compatibilità dello sviluppo urbanistico nelle aree periurbane con le attività agricole.

Figura 6: Estratto della Tavola 3.1.A - Carta del Sistema Ambientale.

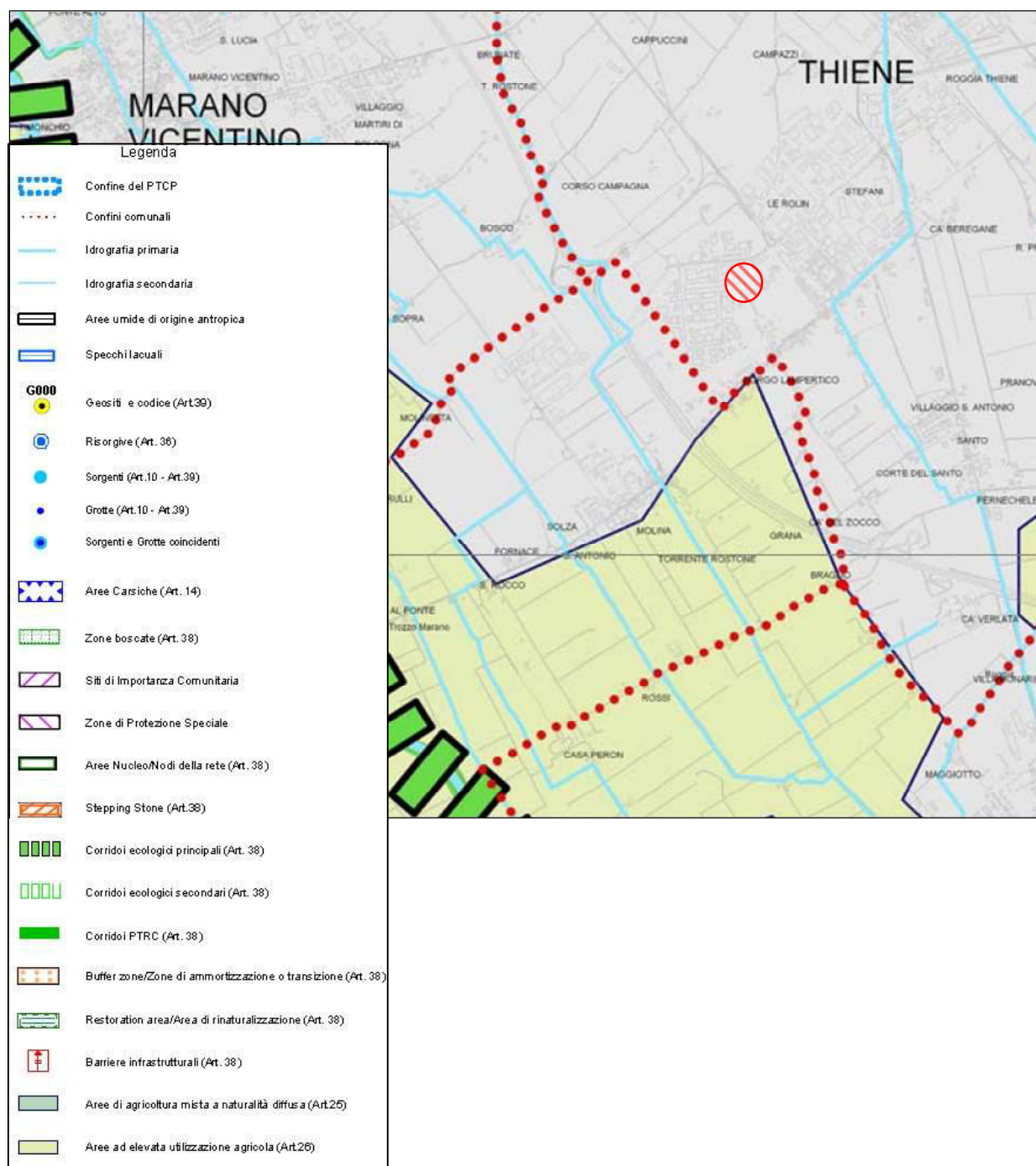


Tavola 4.1.A - Sistema Insediativo-Infrastrutturale: l'area rientra all'interno delle Aree produttive ampliabili, con riferimento all'art. 67 delle Norme, che recita:

ART. 67 - AREE PRODUTTIVE AMPLIABILI

1. Sono aree produttive ampliabili quelle rilevanti per ubicazione e collocazione rispetto alle reti infrastrutturali, la cui espansione è da privilegiare in ragione del ridotto impatto ambientale.

2. DIRETTIVA:

a. Per ogni area produttiva ampliabile indicata nella tav. 4, è ammesso un ampliamento massimo del 10% della sua superficie produttiva individuata dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente piano. Per le aree per le quali sono stati adottati ampliamenti nel periodo dal 01.01.2007 alla data di adozione del presente piano la percentuale del 10% va calcolata rispetto alla superficie originaria.

b. I PAT e i PATI individuano le aree produttive ampliabili e quelle non ampliabili, stabilendo il limite quantitativo massimo di espansione produttiva per ciascuna area produttiva come definito dal PTCP nelle presenti norme; sono fatte salve le previsioni dei PAT/PATI elaborati in co-pianificazione con la Provincia di Vicenza prima dell'adozione del presente piano.

c. E fatta salva la possibilità per i Comuni di proporre, nell'ambito di un Accordo Territoriale con la Provincia, anche nella forma della pianificazione concertata, aree ampliabili alternative, a condizione che siano garantiti gli stessi livelli di qualità ambientale delle aree individuate dal PTCP, senza che ciò costituisca variante al PTCP.

3. Qualora non sia stata espressamente individuata un'area produttiva ampliabile all'interno del territorio comunale, il Comune stesso potrà provvedere a tale individuazione all'interno del PAT, di concerto con la Provincia, anche nell'ambito della co-pianificazione del PAT, senza che ciò costituisca variante al PTCP.

4. Tutte le nuove realizzazioni di superfici produttive relative ad aree ampliabili sono subordinate alle seguenti condizioni:

a. Per ogni area ampliabile devono essere dimostrati l'adeguato collegamento alla rete infrastrutturale di secondo livello (viabilità di interesse provinciale) e l'idonea dotazione di sottoservizi (acquedotto, fognatura separata bianca e nera, connessione con un impianto di depurazione). Non sono possibili ampliamenti delle aree produttive se risulta non attuato oltre il 40% della superficie già dedicata ad attività produttive dell'intero territorio comunale, alla data di avvio della procedura di formazione dello strumento urbanistico che intende prevedere l'ampliamento.

b. Gli ampliamenti delle aree produttive non devono pregiudicare la funzionalità della rete ecologica provinciale o compromettere gli elementi della Rete Natura 2000. A tal proposito i Comuni dovranno elaborare idoneo studio della sostenibilità dell'intervento.

c. Ogni ampliamento di superficie produttiva dovrà garantire fin dalla sua attuazione i requisiti minimi per la gestione sostenibile dell'area.

d. Gli ampliamenti di aree produttive che abbiano un'influenza diretta sulla viabilità provinciale sono subordinati ad un accordo con l'Amministrazione Provinciale, definito ai sensi degli artt. 6, 7 della L.R. n. 11/2004, o nella forma della pianificazione concertata del PAT con la Provincia ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004.

5. Per ciascuna delle aree produttive ampliabili individuate dal PTCP, i Comuni, in sede di pianificazione comunale o intercomunale, redigono una specifica disciplina urbanistica di sviluppo e riqualificazione, che definisce:

- a. funzioni, attività, servizi ammissibili nell'area ed eventuali forme di incentivazione alla localizzazione e/o alla riconversione d'uso;
- b. interventi finalizzati alla riqualificazione dell'area esistente anche definendo un programma economico-finanziario che individui le risorse pubbliche e private per la sua attuazione (anche attraverso le forme della programmazione negoziata/perequazione);
- c. la quantificazione delle effettive esigenze di ampliamento delle aree destinate alle attività produttive e di servizio;
- d. le forme più opportune per la gestione dell'area;
- e. criteri per la riduzione dell'impatto ambientale degli insediamenti produttivi e del loro consumo di risorse non rinnovabili prevedendo forme di incentivo con l'introduzione di premialità in termini di superficie coperta in caso di superamento in positivo di parametri minimi sul consumo energetico;
- f. i criteri per il rilascio dei titoli abilitativi che incentivino la realizzazione di opere edilizie coerenti con gli obiettivi della qualità architettonica e con l'uso di tecnologie di bioedilizia nei fabbricati
- g. criteri per favorire la densificazione edificatoria, sia in altezza che in accorpamento, nelle aree produttive esistenti con lo scopo di ridurre il consumo di territorio;
- h. forme di incentivo, anche ai sensi dell'art. 36 della L.R. 11/04, per il trasferimento delle attività produttive fuori zona all'interno delle aree definite ampliabili, in particolare per quelle individuate come "incongrue" dal PRC definendo i criteri per la riqualificazione dei siti attualmente occupati dall'attività.
- i. l'individuazione delle misure necessarie a far fronte all'impatto sociale e demografico derivante dall'attuazione dell'area e dall'insediamento delle attività,;
- j. indicazione delle misure necessarie per ottimizzare le condizioni generali di mobilità delle persone e delle merci anche in relazione all'impatto del traffico generato dalle nuove aree previste.

Figura 7: Estratto della Tavola 4.1.A - Carta del Sistema Insediativo.

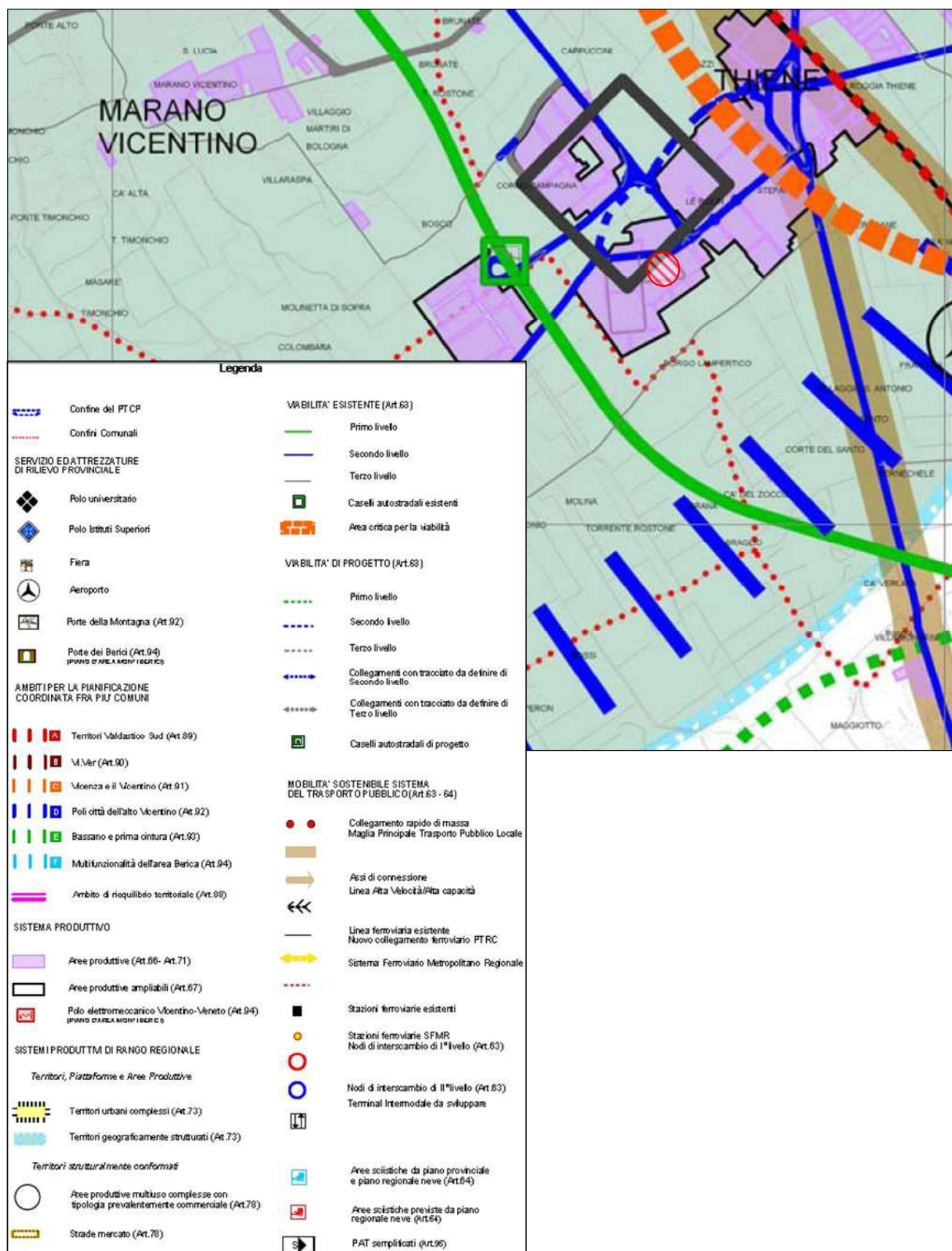
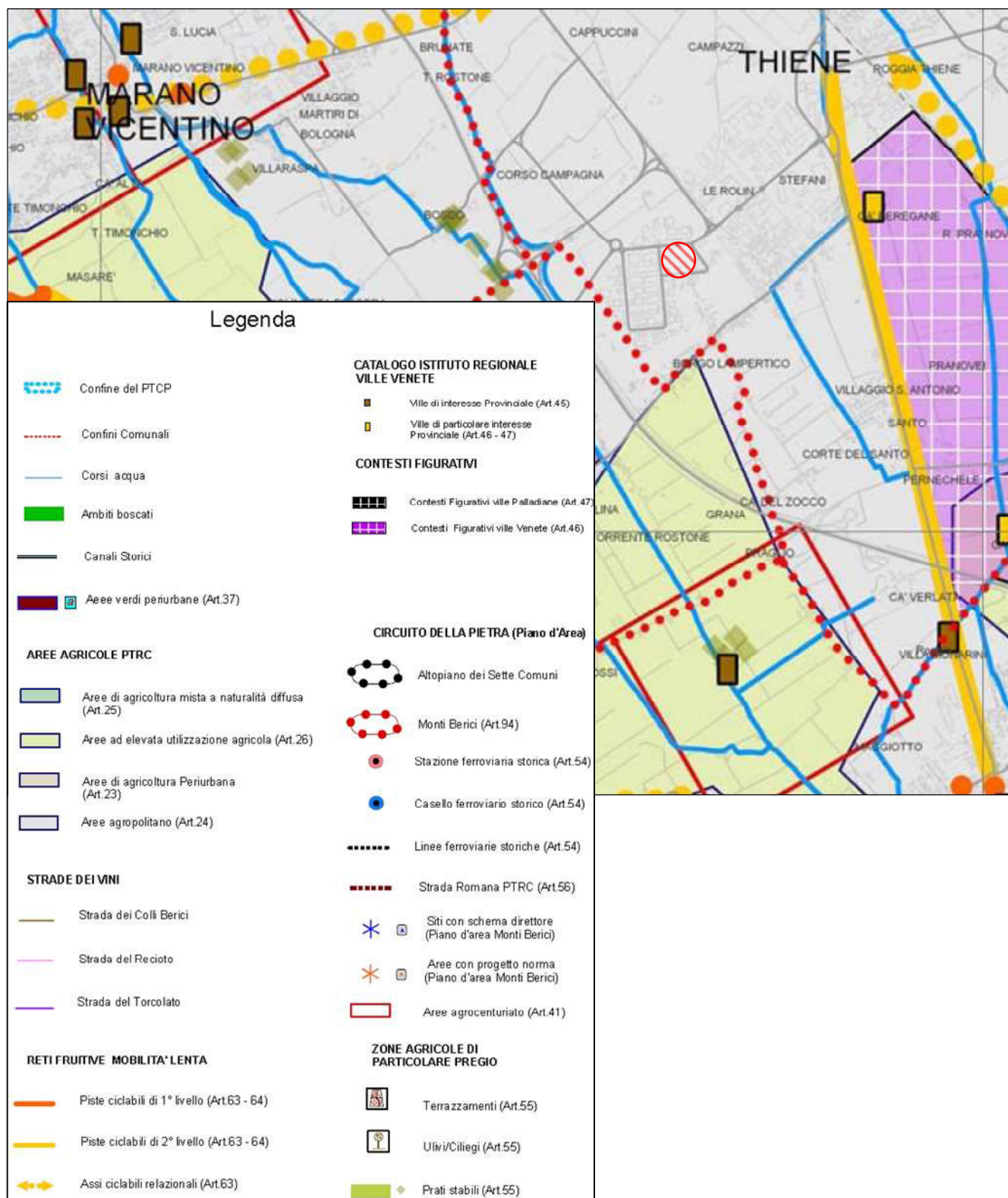


Tavola 5.1.A - Sistema del Paesaggio: si evidenzia come l'area rientri nell'ampia Area agropolitana, con riferimento al già citato art. 24 delle Norme.

Figura 8: Estratto della Tavola 5.1.A - Carta del Sistema del Paesaggio.

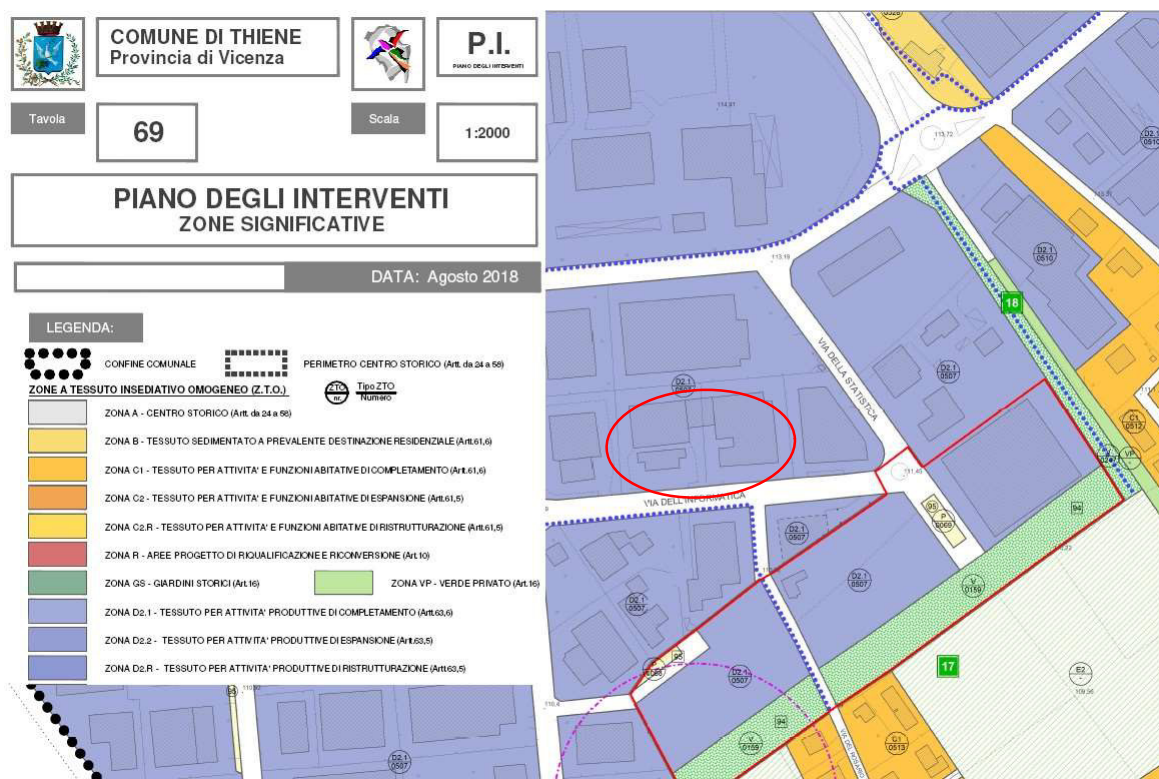


4.1.2. Piano degli Interventi del Comune di Thiene

L'area è classificata dal Piano degli Interventi del Comune di Thiene come zona D2.1 "Tessuto per attività produttive di completamento".

Di seguito si riporta estratto del PI vigente.

Figura 9: Estratto del Piano degli Interventi.



5. AMBIENTE NATURALE E RAPPORTO CON I SITI NATURA 2000

L'area in esame si inserisce all'interno di una zona industriale situata a breve distanza da un casello autostradale: l'ambiente naturale circostante, perciò, è fortemente compromesso dall'intervento umano, e non solo per le opere strutturali ed infrastrutturali realizzate, ma anche per le trasformazioni delle aree agricole, impoverite della loro originaria naturalità e diversità dall'affermarsi una meccanizzazione ed industrializzazione delle colture.

Figura 10: Vista satellitare della zona in esame.

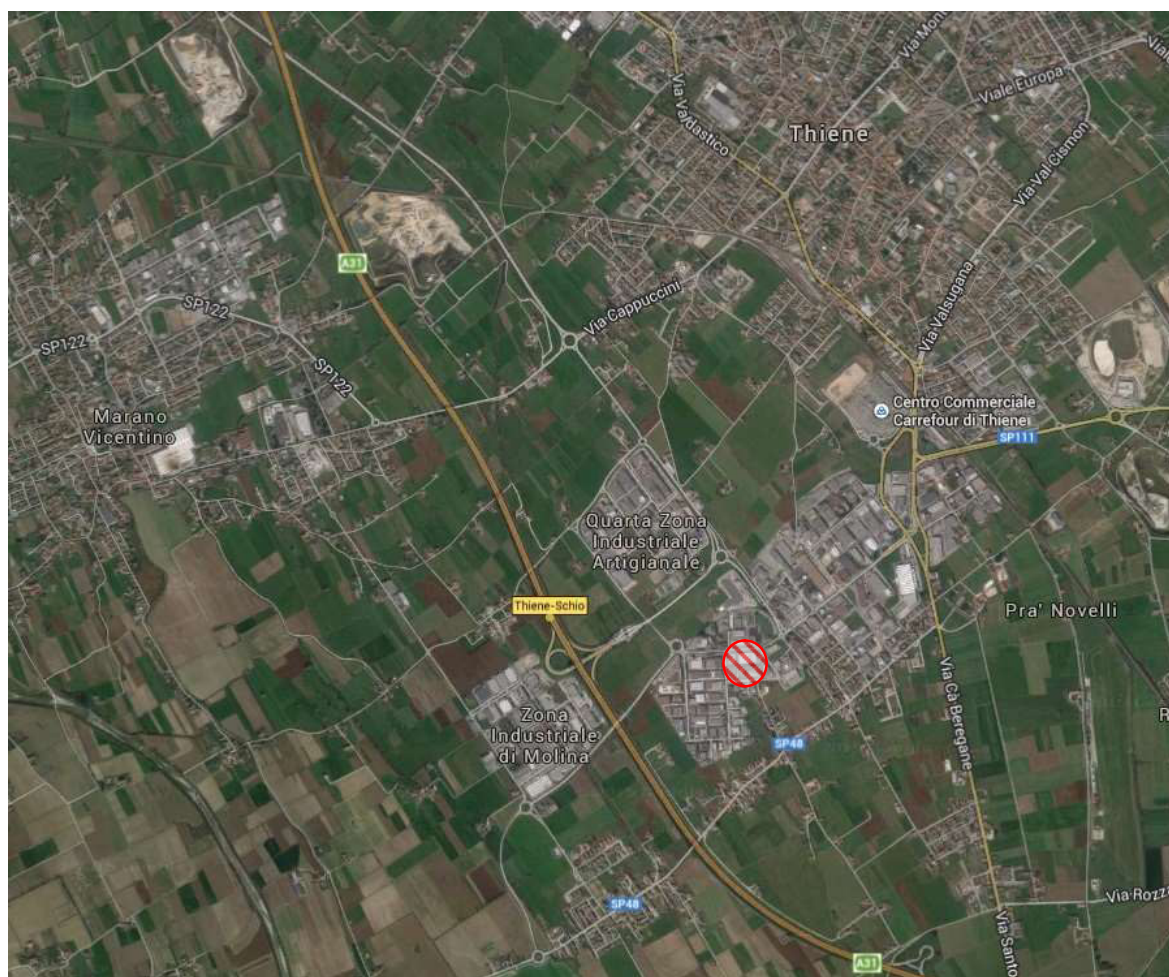
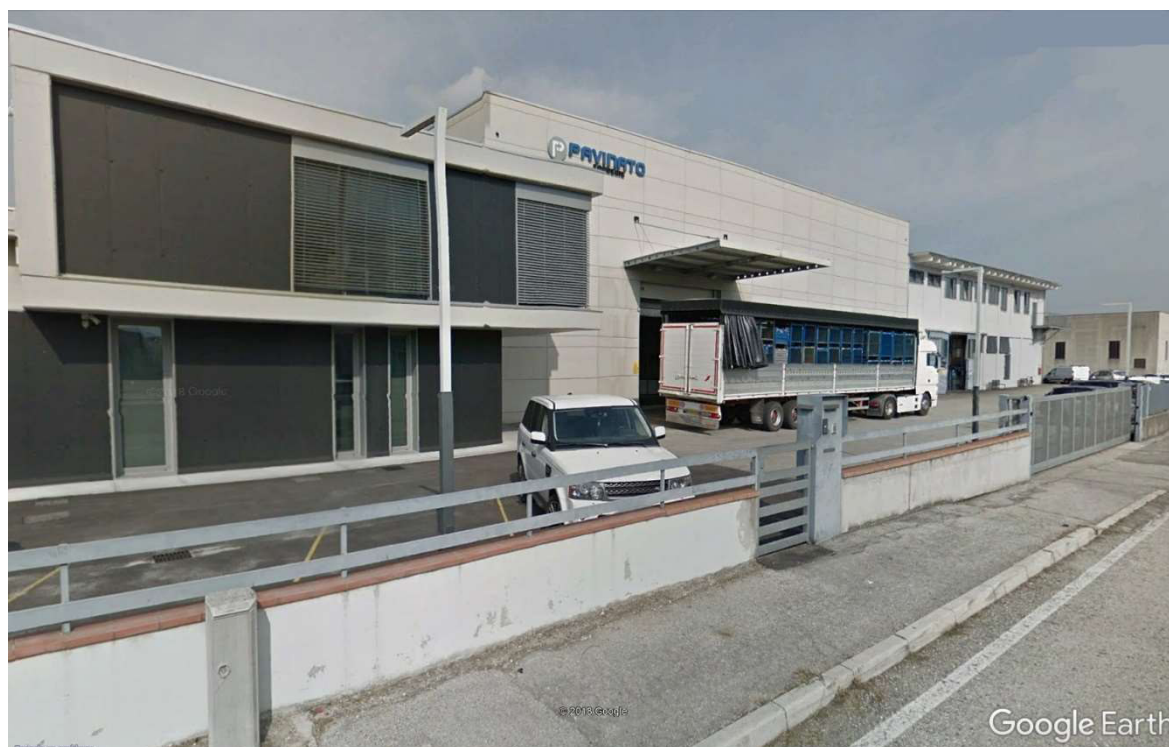


Figura 11: Vista del capannone della ditta Pavinato.



L'urbanizzazione diffusa sul territorio e l'agricoltura intensiva, infatti, hanno fortemente compromesso dal punto di vista ambientale la pianura vicentina: la qualità dei corsi d'acqua è continuamente insidiata dagli scarichi di reflui industriali e civili, i suoli si impoveriscono e subiscono l'aggressione chimica dei moderni metodi agricoli o vengono cementificati e resi impermeabili, con conseguenti problematiche idrauliche.

Lungo i corsi d'acqua è diffusa la robinia (*Robinia pseudoacacia*), favorita dagli interventi antropici, cui si associano le specie tipiche della zona quali i Salici (*Salix spp.*), gli Ontani (*Alnus spp.*) e i Pioppi (*Populus spp.*).

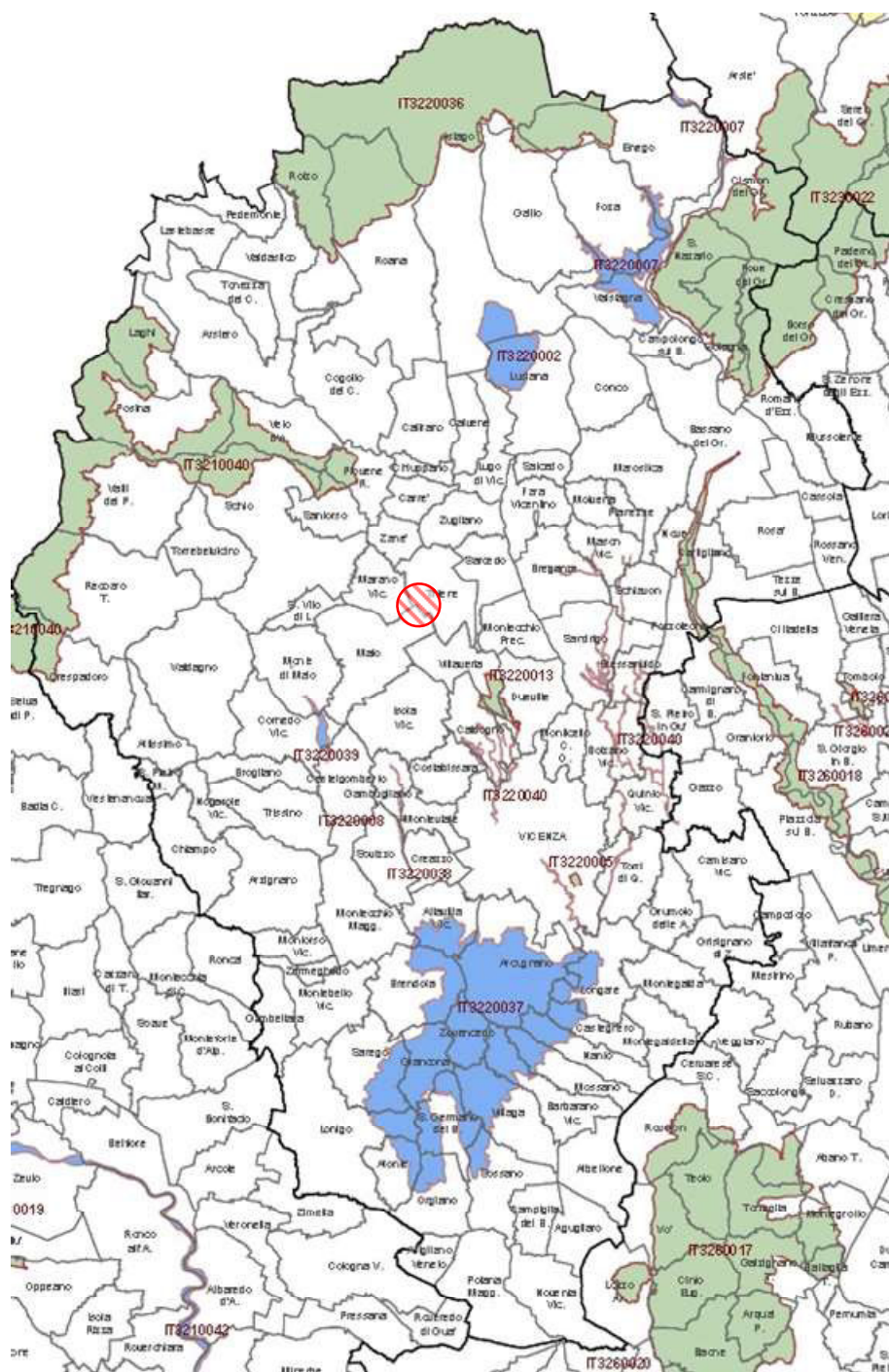
Nelle aree pianeggianti dedicate all'agricoltura, prevale il seminativo specializzato, condotto da piccole aziende a carattere familiare; scarsa risulta la dotazione di siepi ed alberature.

Dal punto di vista faunistico, l'urbanizzazione estensiva e l'estrema semplificazione degli ambienti coltivati, hanno drasticamente ridotto le potenzialità delle aree di pianura ed hanno condizionano la possibilità di raggiungere densità elevate delle specie stanziali tipiche.

5.1. Rapporto con i Siti Natura 2000

I siti della “Rete Natura 2000” della provincia di Vicenza sono quelli evidenziati nella figura riportata alla pagina seguente.

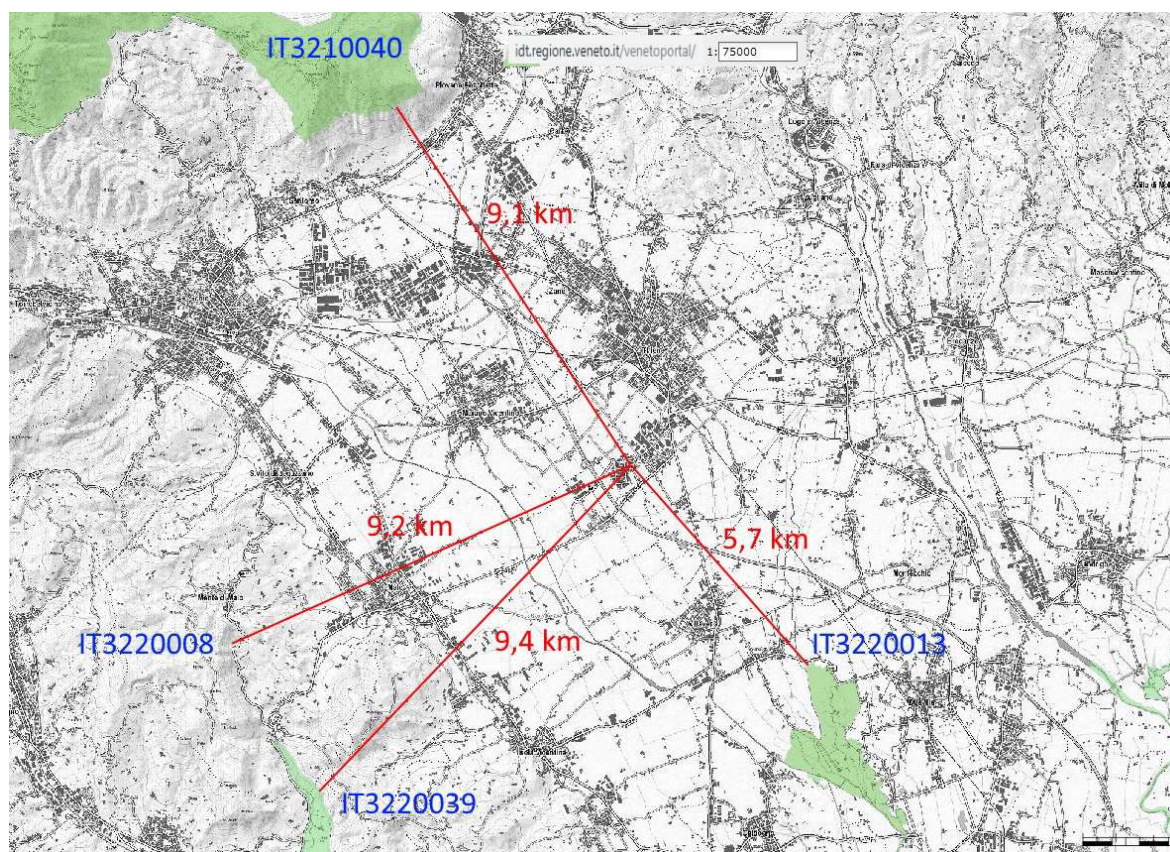
Figura 12: Siti Natura 2000 nella Provincia di Vicenza.



I siti della “Rete Natura 2000” più vicini all'area oggetto di studio sono:

- il SIC-ZPS IT3210040 “Monti Lessini - Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine”, che dista circa 9,1 km;
- il SIC IT3220008 “Buso della Rana”, che dista circa 9,2 km;
- il SIC IT3220039 “Biotopo Le Poscole”, che dista circa 9,4 km;
- il SIC-ZPS IT3220013 “Bosco di Dueville”, che dista circa 5,7 km.

Figura 13: Distanze dai Siti Natura 2000.



6. CONCLUSIONI

Come evidenziato dalla presente relazione, l'area ove sorge l'insediamento produttivo delle Fonderie Pavinato si inserisce in un contesto di urbanizzazione produttiva ai margini del centro abitato di Thiene in prossimità del casello autostradale della A31 Valdastico.

L'ambiente naturale circostante l'insediamento produttivo appare fortemente modificato proprio dalla presenza di numerose attività produttive oltreché dalla presenza di arterie stradali di notevole importanza per i flussi di traffico.

Dal punto di vista urbanistico l'area ove la ditta svolge la propria attività è classificata dal Piano degli Interventi del Comune di Thiene come zona D2.1 "Tessuto per attività produttive di completamento"; si tratta di aree di completamento destinate ad attività produttive industriali, artigianali e commerciali.

Il sito della "Rete Natura 2000" più vicino all'area in oggetto è il SIC-ZPS IT3220013 "Bosco di Dueville", che dista circa 5,7 km dallo stabilimento in esame.

Considerati la distanza dai siti della Rete Natura 2000, la preesistenza del capannone e la tipologia delle attività che vi vengono svolte, il contesto di zona industriale, la presenza dell'autostrada e di altre attività produttive, si ritiene che l'attività delle Fonderie Pavinato non possa interferire con i Siti Natura 2000 già citati, in quanto:

- non comporta perdita di superficie del SIC,
- non comporta frammentazione o perturbazione dello stesso,
- non modifica la qualità delle risorse ambientali del SIC,
- non genera impatti da traffico nel SIC.